

Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Welte-Wenu/UAMI — Commissione (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES)

(Causa T-413/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES — Impedimento assoluto alla registrazione — Imitazione dell'emblema di un'organizzazione internazionale intergovernativa — Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 6 ter della convenzione di Parigi — Contenuto della domanda di dichiarazione di nullità — Ricevibilità di nuovi elementi — Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 76 del regolamento n. 207/2009 — Regola 37, lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Competenza della commissione di ricorso in caso di ricorso limitato ad una parte della decisione della divisione di annullamento»]**

(2013/C 55/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Welte-Wenu GmbH (Neu-Ulm, Germania) (rappresentante: avv. T. Kahl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda e F.W. Bulst, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 12 maggio 2011 (procedimento R 1590/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la Welte-Wenu GmbH.

Dispositivo

- 1) Il punto 3 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 maggio 2011 (procedimento R 1590/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la Welte-Wenu GmbH, è annullato, là dove esso sottolinea che la Welte-Wenu sopporta le spese del procedimento di dichiarazione di nullità e le include nella somma globale di EUR 2 500 che la Welte-Wenu deve rimborsare alla Commissione europea.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Welte-Wenu sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'UAMI. La Commissione sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 298 dell'8.10.2011.

Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Gigabyte Technology/UAMI — Haskins (Gigabyte)

(Causa T-451/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Gigabyte — Marchio comunitario denominativo anteriore GIGABITER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2013/C 55/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gigabyte Technology Co., Ltd (Taipei, Taiwan) (rappresentante: avv. F. Schwerbrock)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Robert A. Haskins (Quakertown, Pennsylvania, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 20 maggio 2011 (procedimento R 2047/2010-2), relativo ad un procedimento di opposizione tra Robert A. Haskins e la Gigabyte Technology Co., Ltd.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Gigabyte Technology Co., Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 298 dell'8.10.2011.

Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2013 — Spectrum Brands (UK)/UAMI — Philips (STEAM GLIDE)

(Causa T-544/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo STEAM GLIDE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2013/C 55/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Spectrum Brands (UK) Ltd (Manchester, Regno Unito) (rappresentante: avv. S. Malynicz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente D. Botis, successivamente G. Schneider e infine G. Schneider e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. L. Alonso Domingo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 14 luglio 2011 (procedimento R 1289/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Koninklijke Philips Electronics NV e la Spectrum Brands (UK) Ltd.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Spectrum Brands (UK) Ltd supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Koninklijke Philips Electronics NV.

⁽¹⁾ GU C 6 del 7.1.2012.

Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — BSH/UAMI (ecoDoor)

(Causa T-625/11) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ecoDoor — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

(2013/C 55/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 22 settembre 2011 (procedimento R 340/2011-1), concernente la domanda di registrazione del segno denominativo ecoDoor quale marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 32 del 4.2.2012.

Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2012 — Germania/Commissione

(Causa T-205/11) ⁽¹⁾

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Termine di ricorso — Tardività — Irrecevibilità»

(2013/C 55/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Adam, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa all'aiuto di Stato della Germania C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento prevista dalla legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU L 235, pag. 26).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 186 del 25.6.2011.

Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2012 — Barbin/Parlamento

(Causa T-228/11 P) ⁽¹⁾

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Decesso del ricorrente — Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto — Non luogo a provvedere»

(2013/C 55/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Florence Barbin (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)